

Programma degli interventi 2009 per
“Qualificazione, certificazione e innovazione delle imprese e delle competenze artigiane”
(L.R. art. 10 – Obiettivo 6 del Documento triennale di indirizzi 2009-2011
di cui alla D.G.R. n. 91-12012 del 4 agosto 2009).

I. Marcatura CE di prodotti soggetti alla Direttiva 89/106/CE e nuova qualificazione SOA

1) Beneficiari

Imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione con le limitazioni di cui all'appendice 1.

2) Spese Ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese connesse all'ottenimento e relativa certificazione/qualificazione per:

- marcatura CE direttiva 89/106/CE
- nuova qualificazione SOA

3) Contributi

Il contributo viene concesso nelle seguenti misure:

- marcatura CE direttiva 89/106/CE: 50% delle spese sostenute, al netto dell'IVA e comunque per un importo non superiore ad Euro 1.000,00
- nuova qualificazione SOA: 100% delle spese sostenute, al netto dell'IVA e comunque per un importo non superiore a Euro 600,00

4) Valutazione

Il Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato istruisce le domande pervenute in base al giorno e all'ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

5) Risorse

Le risorse destinate alla presente misura sono pari al 40% dello stanziamento di competenza sul bilancio 2009.

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili e di eventuali risorse residue sulle altre misure di cui al presente provvedimento.

6) Procedure

Le domande di contributo e le rendicontazioni sono presentate nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con successiva determinazione dirigenziale, predisposta in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

7) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009, a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

8) De minimis

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti

applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

II. Adeguamento UNI EN ISO

1) Beneficiari

Imprese artigiane singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione con le limitazioni di cui all'appendice 1 che ottengono l'adeguamento alla edizione 2008 UNI EN ISO entro sei mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.

2) Soggetti attuatori

Organismi di Certificazione accreditati per SGQ del Sincert o da Enti per i quali valga MLA.

3) Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese connesse a:

- adeguamento all'edizione 2008 della UNI EN ISO 9001(sistema gestione della qualità).

4) Agevolazione

L'impresa beneficiaria usufruisce di uno sconto fino al 50% della spesa sostenuta per un importo comunque non superiore a 800 Euro.

5) Procedure

Dietro invito da parte della Direzione regionale competente, di concerto con le Associazioni di categoria artigiane, gli Organismi di certificazione accreditati di cui al paragrafo 2) inviano al Settore regionale competente l'adesione alla misura e l'elenco dettagliato delle imprese artigiane soggette all'adeguamento UNI EN ISO 9001:2008.

La Direzione regionale competente approva l'elenco degli Organismi di certificazione aderenti, contestualmente allo schema di convenzione da stipulare con i medesimi e alla modulistica per la rendicontazione di cui al paragrafo 6).

Successivamente alla stipula della convenzione la Regione conferisce agli Organismi di certificazione le risorse da destinare alle imprese ai sensi del paragrafo 4) fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Gli Organismi di certificazione praticano lo sconto alle imprese previa richiesta di dichiarazione relativa al regime "de minimis" di cui al paragrafo 9), con le modalità che saranno definite nella citata convenzione.

6) Rendicontazione

Gli Organismi di certificazione rendicontano i contributi erogati alle imprese utilizzando la modulistica di cui al paragrafo 5) e allegando copia delle fatture rilasciate alle imprese. Le fatture devono obbligatoriamente indicare la seguente dicitura: *"Sconto applicato ai sensi della DGR ndel(indicare estremi del presente provvedimento) con contributo della Regione Piemonte"*.

7) Risorse

Le risorse destinate alla presente misura sono pari al 45% dello stanziamento di competenza sul bilancio 2009.

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili e di eventuali risorse residue sulle altre misure di cui al presente provvedimento.

8) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

9) De minimis

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

III. Assistenza tecnica e valorizzazione delle competenze professionali

1) Beneficiari

- Associazioni di categoria artigiane
- CCIAA piemontesi
- Soggetti pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze

2) Progetti finanziabili:

Sono ammissibili i progetti finalizzati all'assistenza e all'accompagnamento alle imprese, da attuarsi anche attraverso la creazione di apposite sezioni sul Portale dell'Artigianato, sui seguenti temi:

- marcatura e certificazioni
- innovazione
- qualificazione delle competenze professionali
- internazionalizzazione
- reti di impresa
- Small Business Act
- programmi di finanziamento europei

3) Agevolazioni

Per ciascun progetto è concesso un contributo fino a un massimo di 35mila Euro.

4) Valutazione

I progetti sono valutati dal competente settore regionale.

Sono considerati prioritari i progetti presentati unitariamente dalle Associazioni di categoria artigiane a livello regionale.

5) Procedure

I progetti sono presentati e rendicontati nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con successiva determinazione dirigenziale, predisposta in conformità alla legge, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

6) Risorse

Le risorse destinate alla presente misura sono pari al 15% dello stanziamento di competenza sul bilancio 2009.

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili e di eventuali risorse residue sulle altre misure di cui al presente provvedimento.

8) De minimis

I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (“de minimis”) ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

9) Controlli

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell’art. 36 della L.R. 1/2009, a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive.

IV. Comunicazione e informazione

La Regione attiva, anche in concorso con altri soggetti competenti, azioni di comunicazione - promozione sugli interventi previsti dal presente Programma, da diffondere attraverso idonei mezzi di informazione, articolati su più versanti con l’utilizzo di supporti informatici (Portale dell’Artigianato, sito internet istituzionale), articoli su riviste specializzate, realizzazione di materiale divulgativo e promozionale.

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

*ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI
ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO*

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

Note:

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.